

Commissione Riconoscimento Qualifiche Partigiani - Tre Venezie

DISPOSIZIONI E MODALITA' CONCERNENTI IL Riconoscimento Qualifiche Partigiani

In virtù del decreto legislativo luogotenenziale n. 518 del 21 Agosto 1945 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 109 dell'11-9-1945 sono state istituite apposite Commissioni Regionali le quali provvederanno:

- I) - al riconoscimento ufficiale e valido a tutti gli effetti delle formazioni partigiane
II) - al riconoscimento della qualifica di partigiano caduto, ferito, mutilato od invalido
III) - al riconoscimento della qualifica di partigiano combattente e di patriota
IV) - al riconoscimento dei gradi partigiani
V) - all'esame delle proposte di ricompensa al valore, promozioni ed avanzamenti per merito di guerra

La commissione Trentina ha giurisdizione sulle provincie delle Tre Venezie e funziona in PADOVA presso la PREFETTURA Piazza Antenore (Telefono 22-041).

La Commissione attribuisce la qualifica di cui ai precedenti paragrafi I-II-III-IV-V a coloro che hanno operato in formazioni dislocate nei territori delle provincie Venete.

Coloro i quali, pur risiedendo nelle Tre Venezie, hanno svolto attività partigiana in altre zone, devono rivolgersi, per il rilascio delle qualifiche suddette, alle Commissioni regionali interessate.

1) Riconoscimento formazioni

Perché una formazione partigiana sia riconosciuta come tale è indispensabile che i responsabili della medesima facciano pervenire alla Commissione una relazione nella quale siano trattati i seguenti argomenti:
- zona d'impiego (allegata schizzo o carta topografica);
- dipendenza ed eventuali contatti con partiti politici;
- data di costituzione. Nome e qualifica successivi comandanti;
- forza e sue variazioni, inquadramento, armamento e munizionamento;
- eventuali riconoscimenti ottenuti con aviolanti;
- contatti operativi con formazioni vicine;
- attività operativa svolta contro truppe tedesche o repubblicane faccende precisando per ogni azione: data e località, sistemi degli avvenimenti, forza partecipante, forza nemica di contrasto, perdite subite, perdite inflitte in uomini e mezzi;
- atti di sabotaggio precisando: data, località, personale impiegato, militari consegnati;
- perdite complessive in caduti, feriti, feriti, dispersi, prigionieri inflitte e subite dalla costituzione sino alla liberazione;
- forza di elementi di nazionalità straniera presenti nella formazione.
Il tutto deve essere firmato dal comandante e da almeno tre membri anziani delle formazioni nonché accompagnato da dichiarazioni scritte dei comandi superiori, dei CLN locali, delle sezioni dei comunisti, dei socialisti, dei partiti e dei Carabinieri. Il comandante è comunque responsabile penalmente di quanto trasmesso.

2) Riconoscimento Partigiani Combattenti

È riconosciuta la qualifica di partigiano combattente:
1) ai decorati al valore per attività partigiana;
2) a coloro che sono stati feriti dal nemico in combattimento o feriti in conseguenza della loro attività partigiana;
3) a coloro che hanno militato per almeno tre mesi in una formazione armata partigiana o zappista regolarmente inquadrata nelle forze riconosciute e dipendenti dal C.V.L. e che abbiano partecipato ad almeno tre azioni di guerra o di sabotaggio;
4) agli appartenenti alle formazioni S.A.P. che abbiano un periodo minimo di appartenenza di sei mesi e possano dimostrare di aver partecipato almeno a tre azioni di guerra o di sabotaggio;
5) a coloro che hanno fatto parte per un periodo di almeno sei mesi di un comando o di un servizio di comando, inquadrati regolarmente nel C.V.L. e che abbiano svolta continua ed esclusiva attività meritevole al servizio;
6) a coloro che sono rimasti in carcere, al confino od in campo di concentramento per oltre tre mesi in seguito a cattura da parte dei nazifascisti per attività partigiana.
7) a coloro che hanno svolto attività di particolare importanza a giudizio delle Commissioni.

3) Riconoscimento Partigiani Caduti, Feriti, Mutilati ed Invalidi

È riconosciuta la qualifica di Caduto per la lotta di liberazione:
1) ai caduti in azioni partigiane, o per ferite contratte in azioni partigiane, o per malattie contratte in servizio partigiano;
2) agli appartenenti alle formazioni S.A.P. che abbiano partecipato ad almeno tre azioni di guerra o di sabotaggio;
3) ai prigionieri politici morti per maltrattamento subito in carcere o in campo di concentramento.
È riconosciuta la qualifica di partigiano ferito, mutilato o invalido per la lotta di liberazione a tutti coloro che per l'attività partigiana abbiano riportato ferite, mutilazioni o invalidità.
Per essere riconosciuti partigiani caduti, feriti, mutilati od invalidi è necessario produrre documenti dimostrativi (atti di fatto e rilasci delle autorità competenti del C.V.L., dai Comandi interessati e dagli ospedali militari). Le ferite devono essere gravi o per la durata della malattia causata, o per il pericolo corso, o per le conseguenze lasciate.

4) Riconoscimento Patrioti

È riconosciuta la qualifica di patriota a tutti coloro che hanno attivamente militato nelle formazioni o nelle S.A.P. per un periodo inferiore a quello previsto per la qualifica di partigiano, ma non inferiore a un mese computato anteriormente all'iscrizione con almeno una azione di guerra o di sabotaggio o che, non raggiungendo detto periodo abbiano al loro attivo almeno tre azioni di guerra o di sabotaggio oppure servizi di particolare importanza.

5) Precisazioni circa requisiti e motivi di indegnità

a) Tra le azioni di guerra o di sabotaggio non deve essere conteggiata l'assunzione;
b) Nel computo dei periodi di servizio deve ritenersi come data ultima il 25 aprile 1945;
c) Nel computo dei periodi di servizio partigiano si possono sommare periodi successivi purché l'interruzione non sia avvenuta per motivi di indegnità e vi sia stato almeno un mese di servizio ininterrotto prima della liberazione;
d) Sono validi, agli effetti del computo dei periodi di servizio partigiano i periodi trascorsi a seguito dell'attività partigiana in carcere, o al confino o in campo di concentramento, in luoghi di cura o in licenza di convalescenza per effetto di ferite, lesioni o malattie contratte in servizio; in licenza passiva.
Collocazioni fuori di indegnità con l'esclusione quindi delle qualifiche:
a) l'aver appartenuto o comunque l'aver prestato servizio presso le formazioni armate repubblicane con eccezione:
- per caduti, feriti e decorati al valore per merito partigiano;
- per i volontari che hanno disertato entro un mese dall'arruolamento ritornando a prestare servizio nelle formazioni del C.V.L.;
- per i volontari che arruolati nel Reich hanno disertato entro tre mesi dall'arrivo del reparto in Italia passando subito nelle formazioni del C.V.L.;
b) l'aver disertato dalle formazioni partigiane per propria volontà;
c) l'aver ottenuto reali onori o decorazioni dalle formazioni repubblicane oppure valendosi della qualifica di partigiano;
d) l'aver commesso dopo l'8 settembre 1943 e fino al 7 giugno 1945 reati comuni o l'aver comunque partecipato agli stessi.

6) Riconoscimento Gradi Partigiani

A conclusione dell'esame dello stato di servizio dei singoli partigiani viene attribuito a ciascuno il grado partigiano spettantegli che servirà per l'equiparazione con i gradi della gerarchia dello stato sulla base delle disposizioni che verranno emanate con decreto allo studio presso i competenti organi governativi e che regoleranno anche le modalità per la successiva equiparazione coi gradi militari delle FF. AA.

7) Ricompense al Valore

Le proposte di ricompense al valore militare, le promozioni, l'avanzamento e il passaggio nei ruoli in S.P.E. per merito di guerra per l'attività compiuta nelle formazioni partigiane devono essere trasmesse dai comandanti interessati e con le modalità di rito, alla Commissione per l'esame. La Commissione, espresso il proprio parere a riguardo, provvederà a trasmettere gli incarichi agli organi competenti e tutti presso il Ministero dell'Assistenza Post-Bellica a Roma (Commissione di secondo grado).

8) Procedura per l'accertamento delle qualifiche

1) Base per l'esame della qualifica è il questionario che ciascun interessato potrà ritirare presso l'A.N.P.I. competente per zona, se appartenente a formazioni di pianura, se appartenente a formazioni operanti nella zona Piave, Ortigara, Verona montagna, Carini, Osopo-Friuli deve assicurarsi di essere compreso nei ruoli compilati dai comandanti di formazione.
2) Le domande per la qualifica di caduto, ferito, mutilato, partigiano, patriota e gli incarichi per le proposte di ricompense al valore potranno essere presentate fino al 31 gennaio 1946 alla Commissione.
3) Il giudizio viene espresso sull'esame del formulario integrato dall'interrogatorio del comandante e di tre volontari anziani per ciascuna brigata e dopo che la brigata stessa è stata riconosciuta a tutti gli effetti.
4) Per ciascuna brigata vengono nominati a referendum due membri della Commissione di cui uno facente parte della formazione cui il candidato appartiene e uno di organizzazione diversa, i quali esprimono il proprio giudizio.
5) I referendum ritornano alla Commissione ritenuta sulle risultanze del voto la quale nei casi dubbi si esprimerà per votazione di maggioranza. I risultati vengono riportati a verbale firmato da tutti i membri.
6) La Commissione provvede subito a trasmettere gli elenchi approvati:
a) al comando nel quale hanno operato le formazioni cui appartiene il candidato;
b) al comando di residenza del candidato;
c) alle Quattro competenti per l'accertamento che a carico del candidato non risultino addebiti di carattere penale per reati commessi dopo l'8 settembre 1943 e fino al 7 giugno 1945.
Da questi elenchi estratti al pubblico presso la sede della Commissione e negli atti comunali per 30 giorni con l'incarico di trasmettere eventuali osservazioni e opposizioni alla Commissione Regionale.
7) Dopo il trentesimo giorno dalla affissione e per i casi certi, la Commissione assegnerà ad ognuno un numero di matricola che verrà riportato sulla scheda personale e provvederà a redigere per ognuno apposita delibera che verrà inviata all'interessato. Provvederà inoltre a trasmettere al distretto militare, agli Istituti di Assistenza Sociale, all'A.N.P.I. - Comitato Nazionale, e al Ministero dell'Assistenza Post-Bellica appositi elenchi divisi per zone, da due parti: una nella quale gli iscritti sono riportati in ordine alfabetico e una nella quale sono riportati i dati di matricola seguiti nell'ordine naturale dei numeri.
8) Per i casi contro i quali verranno presentati reclami o dubbi i quali risulteranno pendente passati, la Commissione provvederà, collegialmente, al riesame della situazione e alla sua definizione.

9) Ricorsi contro le decisioni della Commissione

I ricorsi devono essere presentati entro il mese dalla pubblicazione alla Commissione competente la quale provvederà all'invio alla Commissione di secondo grado con sede in Roma. Il ricorso deve contenere:
- nome, cognome, indirizzo e sottoscrizione del ricorrente;
- esposizione dei motivi del ricorso;
- documenti e la indicazione di altre prove a sostegno.

10) Riconoscimento qualifiche per Italiani che hanno combattuto quali Partigiani all'Estero

Per coloro che, essendo cittadini italiani, abbiano fatto parte di formazioni partigiane di altri stati, è istituita una apposita Commissione, avente sede in Roma. Gli interessati potranno presentare alla Commissione, domanda documentata che verrà trasmessa d'ufficio a Roma.

11) Reati

Chiunque, avendo avuto un incarico di comando in formazioni partigiane, attesta falsamente in dichiarazioni che fanno la prova alla lotta di liberazione è punito ai sensi dell'art. 480 del Codice Penale, ma la pena è aumentata.
Chiunque, fuori del caso precedente, attesta falsamente che taluno ha preso parte alla lotta di liberazione ai fini di fargli riconoscere una delle qualifiche partigiane è punito ai sensi dell'art. 483 del Codice Penale, ma la pena è aumentata.
Chiunque, senza aver concorso nella lotta, fa uso di documenti attestati falsamente che egli ha preso parte alla lotta di liberazione è punito ai sensi dell'art. 489 del Codice Penale, ma la pena è aumentata.
La pena è ulteriormente aumentata se i fatti di cui sopra sono commessi a fine di lucro.
È colpevole inoltre per la qualifica di partigiano o di patriota.
La Commissione, accertato uno dei casi di cui sopra deve farne immediata denuncia all'autorità giudiziaria competente.